

**Risoluzione n. 98/07 del 24 luglio 2007  
per film “Carrie. Lo sguardo di Satana” su Studio Universal**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 24 luglio 2007

a conclusione del procedimento prot. N. 179/07 riguardante la diffusione satellitare del film “Carrie. Lo sguardo di Satana” diffusione avvenuta su Studio Universal il 9 giugno a partire dalle ore 16.35 e il 13 giugno a partire dalle ore 18.25

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dall'emittente Studio Universal il 19 luglio 2007

considerato che il film “Carrie. Lo sguardo di Satana” risulta essere vietato nelle sale ai minori di anni 14 dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, per un accertato contenuto suscettibile di nocimento per i minori e che, al riguardo, non rileva la richiamata qualità dell'opera cinematografica

considerato che il recepimento del Codice di autoregolamentazione da parte della legge 112 del 2004 (art. 10) ha comportato l'assoggettamento, alle prescrizioni ed obblighi scaturenti o richiamati dal Codice stesso a tutela dei minori, di tutte le emittenti televisive, indipendentemente da qualsiasi atto di adesione o sottoscrizione dell'originario atto volontaristico, e indipendentemente dalla tipologia di trasmissione dei programmi televisivi (analogico, digitale terrestre, satellitare ecc.), o dall'esercizio in ambito locale o nazionale.; che in altri termini l'assoggettamento, come conseguenza del recepimento legislativo, deve essere riferito all'intero sistema radiotelevisivo. Ciò è confermato dall'ambito di applicabilità della legge 112 ( art. 1, 2 “con ogni mezzo”), dalle caratteristiche dei principi a garanzia degli utenti e del rispetto dei diritti fondamentali della persona con specifico riferimento ai minori (art. 4 e 10 legge n. 112 del 2004); che una interpretazione restrittivamente discriminatoria dell'ambito di applicazione della normativa che pone vincoli o obblighi a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive rischierebbe di arrecare perturbazione ai principi della concorrenza ed alterazioni del mercato e delle posizioni economiche delle emittenti dei programmi televisivi “con ogni mezzo”, “anche ad accesso condizionato”

richiamati:

- l'articolo 8 della L.n. 112/04 là dove espressamente dichiara che rimane fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori;
- l'art. 28 della anzidetta legge n. 112 che esclude dall'abrogazione i commi da 8 a 16 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e quindi lascia fermo ed invariato il tassativo e speciale divieto assoluto di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e di quelli vietati ai minori di anni 14 (sia integralmente sia parzialmente) prima delle ore 22.30 e dopo le 7 (commi 11 e 12 L. 223/), divieto testualmente ripreso dai commi 1 e 2 dell'art. 34 del T.U. 31 luglio 2005 n. 177;
- l'art. 4 lett. b dell'anzidetta legge n. 112, che fa salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, a particolari condizioni che tuttavia non sono state disciplinate con specifiche disposizioni cogenti aventi valore di legge e neppure attuate in mero fatto, quanto meno per il controllo selettivo del singolo programma; in ogni caso detta previsione come principio generale deve essere interpretata in senso subordinato rispetto ad una esistente specifica e speciale disposizione di legge,

*Comitato di applicazione*  
*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*

che preveda un particolare divieto come quello surrichiamato, che risulta valido ed operante

considerato che le disposizioni della L. 112 2004, costituente anche fonte normativa della limitata delega di coordinamento e di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari (art. 16), per l'adozione del Testo Unico, devono costituire criterio prioritario di interpretazione dello stesso testo unico in senso conforme a Costituzione e ai limiti espliciti ed impliciti posti dalla legge di delegazione

richiamata la delibera AGCOM n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 (G.U. 20 gennaio 2005, n. 15) delibera che approva la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in particolare il considerato relativo alla mancanza di distinzione di regime in relazione al mezzo di trasmissione utilizzato e l'All. 1, art. 16 (tutela dei minori)

richiamata la delibera AGCOM n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 (G.U. 21 agosto 2003, n. 193) e in particolare l'Allegato A, art. 4, comma 2, lettera e richiamato la delibera AGCOM n. 289/01/CONS (G.U. 16 agosto 2001 n. 189) che modifica e integra la delibera n. 127/00 CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86)

richiamata la delibera AGCom n. 289/01/CONS (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189) a modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86) che all'art. 15, comma 2, recita: "i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00"

considerato che in ordine al c.d. controllo parentale, tenuto conto dei principi fondamentali e di quelli a garanzia degli utenti ed in particolare modo del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. e della tutela dello sviluppo fisico, psicologico e morale dei minori(art. 2, 3, 31 Cost.; art. 3, 4, lett. b, 10, comma 1 e 2, legge n. 112 del 2004, non può ritenersi di per sé sufficiente il generico sistema di blocco di canale rimesso ad una eventuale iniziativa dei genitori, per una serie di ragioni tutte autonome e autosufficienti:

1. sia perché il sistema del suddetto blocco non è introdotto in via generale e cogente né tantomeno è ancora efficacemente attuato in modo da consentire una effettiva selezione non solo del canale, ma anche di specifiche tipologie di trasmissioni (adatti o no a minori) ed in determinati orari che il legislatore considera rilevanti per la tutela dei minori e non dipende da una specifica scelta selettiva , come quella effettuata in un catalogo di palinsesti o di specifici titoli;
2. sia in quanto si tratta di tutela di diritti fondamentali attinenti alla dignità della persona e alla tutela dell'infanzia e dei minori in genere, come configurata da specifiche e particolari disposizioni, con valore di legge, che considerano di per sé pregiudizievole e dannosa la trasmissione di determinato contenuto;
3. sia perché si tratta di diritti non disponibili, che non possono essere affidati solo all'esercizio di un utilizzo eventuale di sistemi incentrati prevalentemente su distinzione di canali, utilizzabili solo eventualmente e senza che sia intervenuta una specifica normativa speciale che imponga un sistema di controllo non solo specifico ma soprattutto selettivo;
4. sia perché nell'ambito di particolari orari presi in considerazione dalla vigente normativa, sulla base di un principio di precauzione, occorre escludere in radice la

*Comitato di applicazione  
Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*

“trasmissione” di un contenuto (nella specie film vietato a minori di anni 14) che il legislatore considera nocivo e ha vietato in determinato orario.

richiamato l’art. 10 della L. n. 112/04 che sancisce la validità erga omnes del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche indipendentemente dalla sottoscrizione

considerato che detto Codice contiene in Premessa l’impegno (divenuto per effetto della recezione legislativa obbligo generale, come forma di coregolamentazione promossa in sede di Unione europea) delle imprese televisive “ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori” e al punto 2.4 (Film/fiction e spettacoli vari), l’impegno (trasformato in obbligo per effetto della recezione legislativa) oltre che “al pieno rispetto delle leggi vigenti”, all’adozione di “strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, TV movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori”

ritiene che la programmazione, del film “Carrie. Lo sguardo di Sarana” nei giorni 9 e 13 giugno 2007, rispettivamente a partire dalle ore 16.35 e dalle ore 18.25, e dunque totalmente o parzialmente nella “fascia protetta” (h.16-19) costituisca violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori anche in base ai principi desumibili dalle disposizioni soprarichiamate;

chiede all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nelle proprie trasmissioni.

Il Presidente  
Dr. Emilio Rossi